

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ed Estensore GRANATA

Seduta del 26 febbraio 2021

### FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 15.7.2011 un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 25.080,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 209,00 ciascuna.
2. Il ricorrente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 30.9.2015, dopo aver pagato la rata n. 48. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 581,70 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione e bancarie non maturate.
3. Con ricorso presentato il 26.10.2020, preceduto da reclamo del 25.8.2020, parte ricorrente contestava, con l'assistenza di una società di consulenza, il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario convenuto, chiedendo il rimborso di una somma pari a € 2.419,09, di cui 74,23 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni di gestione, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata, € 421,03 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni di attivazione, € 752,40 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni di intermediazione, € 842,69 a titolo di restituzione *pro quota* degli oneri assicurativi, € 180,00 a titolo di restituzione *pro quota* delle spese di istruttoria, € 15,00 a titolo di restituzione *pro quota* delle spese di gestione documentale e € 133,75 a titolo di restituzione integrale delle commissioni di estinzione anticipata, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e la rifusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 200,00, e di presentazione del ricorso, pari a € 20,00.



4. Con le controdeduzioni parte resistente premette che il proprio comportamento, in sede di estinzione anticipata dell'operazione in oggetto, è stato pienamente aderente alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, nei confronti delle quali ha riposto un legittimo affidamento. Osserva che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza n. C-383/18 dell'11.9.2019, non ha riconosciuto la rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento, ribadendo invece quanto già statuito dalla giurisprudenza (sia nazionale che arbitrale), e confermato altresì dagli orientamenti dell'Organo di Vigilanza, e cioè il diritto del consumatore al rimborso di quei costi la cui natura sia ontologicamente "*recurring*" e che l'intermediario abbia invece – erroneamente – qualificato e indicato come costi non ripetibili. Ritiene che la sentenza della Corte non possa essere invocata ai fini della risoluzione della presente controversia, in quanto gli effetti giuridici del contratto in questione sono definitivamente venuti meno a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. Inoltre l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE dispiega un'efficacia nei rapporti tra Stato membro e singolo e non anche una efficacia diretta nei rapporti tra privati. Ritiene errato che siano posti a carico degli intermediari i costi non correlati alla durata del contratto e, a maggior ragione, quelli sostenuti nei confronti di terzi e che non possono essere recuperati. Aggiunge che non può escludersi che un passivo e pieno adeguamento al dettato della sentenza, con l'esborso di ingenti risorse patrimoniali per far fronte alle (potenzialmente numerosissime) richieste dei consumatori di rimborso dei costi, anche con riguardo a rapporti in essere, sia fonte di successive contestazioni dell'operato degli amministratori nel caso in cui tale esborso dovesse *ex post* rivelarsi non dovuto. Afferma che: i) le commissioni di intermediazione non sono rimborsabili in quanto versate all'intermediario del credito per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento, che non rappresentano dei ricavi in quanto corrisposti a un soggetto estraneo al rapporto con il cliente; ii) le commissioni di attivazione non sono rimborsabili, in quanto percepite *up front* dall'intermediario a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il mutuatario dipende; iii) le commissioni di gestione sono state rimborsate in sede di estinzione anticipata, per l'importo di € 581,70, secondo il criterio del costo ammortizzato, in conformità ai principi contabili IFRS-IAS. Cita la sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha ritenuto coerente l'utilizzo del predetto criterio, considerando applicabile il diverso metodo di calcolo delle commissioni non maturate c.d. proporzionale "*soltanto in assenza di altri criteri più aderenti al reale sviluppo del rapporto*"; reitera la propria disponibilità a integrare, secondo il criterio *pro rata temporis*, quanto già riconosciuto; iv) il rimborso degli oneri assicurativi sono rimborsabili a carico della compagnia di assicurazione, che ha provveduto al rimborso del premio per l'importo di € 843,15; v) le spese di istruttoria sono correlate ad attività precedenti alla concessione del prestito e non sono quindi ripetibili. Ritiene di aver correttamente applicato la penale di estinzione anticipata, in quanto coerente con le previsioni contrattuali che recepiscono il dettato dell'art. 125-*sexies*, comma 2, del T.U.B. Ritiene infondata la richiesta di rifusione delle spese di assistenza professionale, trattandosi di controversia non complessa e di natura seriale. Chiede: i) in via principale, il rigetto della richiesta di rimborso delle commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione, degli oneri assicurativi, delle spese di istruttoria e della penale di estinzione anticipata; ii) in via subordinata, ove fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori, che il relativo importo sia circoscritto a quanto offerto in sede di reclamo; iii) in via di ulteriore subordinata, ove fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, che l'importo individuato sia decurtato di quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni, pari a € 581,70 e che l'importo del premio assicurativo non goduto sia limitato a quanto restituito al cliente, secondo quanto calcolato



dalla compagnia di assicurazione, in base alle condizioni di assicurazione sottoposte *ex ante* al cliente.

## DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*». In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».



9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Ciò premesso, parte ricorrente chiede, quanto ai costi del credito, la restituzione *pro quota*, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle commissioni di gestione, di attivazione e di intermediazione, delle spese di istruttoria e di gestione documentale e degli oneri assicurativi.

12. Si rileva che, nel caso di specie, le commissioni di attivazione sono di natura *recurring*, in quanto a fronte, fra l'altro, di prestazioni correlate alla durata del finanziamento, essendo l'attivazione del finanziamento estesa alla copertura di oneri e rischi quali il passaggio del mutuatario ad altre amministrazioni e il rifiuto o il ritardo dell'amministrazione nell'effettuare le trattenute. Le commissioni di gestione (ivi incluse le spese di gestione documentale) sono di natura *recurring*; il contratto non fa rinvio al piano di ammortamento ai fini della determinazione della quota da restituire, che deve quindi essere calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, tenuto conto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata. Le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria sono di natura *up front*, in quanto correlate ad attività prodromiche alla conclusione del contratto, e vanno pertanto restituite secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi.

13. E' consolidato orientamento dell'Arbitro che al rimborso degli oneri assicurativi a carico del cliente sia tenuto l'intermediario finanziatore, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi rispetto al rapporto di finanziamento. Parte ricorrente ha allegato copia dell'accettazione della polizza assicurativa, da cui risulta che la stessa ha preso visione e accettato le relative condizioni. Ai fini della restituzione del premio va pertanto fatto riferimento a quanto restituito dalla compagnia di assicurazione, calcolato secondo i criteri attuariali.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

14. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso dei costi del credito, è pari a € 1.105,40, come risulta in dettaglio dalla seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,30%

n/€	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni di attivazione (recurring)	€ 701,71	€ 421,03 ●	€ 268,74 ○	○		€ 421,03
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.118,21	€ 670,93 ●	€ 428,25 ○	○	€ 581,70	€ 89,23
○	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 180,00 ○	€ 114,89 ●	○		€ 114,89
○	costi di intermediazione (up front)	€ 1.254,00	€ 752,40 ○	€ 480,25 ●	○		€ 480,25
○	premio assicurativo ...	€ 1.404,48	€ 842,69 ○	€ 537,88 ●	●	€ 843,15	€ 0,00
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.105,40
interessi legali	si

15. Quanto alla richiesta di restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 5909/2020, ha enunciato il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.". Ancorché parte ricorrente non abbia fornito alcuna prova circa l'assenza di oggettiva giustificazione causale dell'indennizzo, risulta peraltro dal conteggio estintivo che l'intermediario ha calcolato l'1% sul debito residuo al lordo dello storno per commissioni di gestione (pari a € 581,70) previsto nello stesso conteggio, applicando pertanto l'indennizzo in misura superiore a quella massima consentita e violando la norma imperativa di cui all'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. Il ricorrente ha, pertanto, diritto alla restituzione dell'intera commissione di estinzione anticipata, pari a € 133,75.

16. In conclusione l'intermediario resistente deve rimborsare la complessiva somma di € 1.239,15. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

17. Non può essere infine accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, per i motivi sopra indicati (cfr. punto 10, ultimo alinea).

18. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 1.239,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA